

Allegato "B" al N.ro 3501 di Fascicolo

STATUTO

U.S.A.P.

Art.1 Costituzione e scopi

L'Associazione Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro, d'ora in poi **U.S.A.P.**, riconosciuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) con delibera del 30.4.1994, non ha fine di lucro ed ha per scopo la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di pallacanestro in generale e la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport della pallacanestro.

Art. 2 Sede e durata dell'Associazione

L'Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro ha sede in Bologna, Via dell'Abbadia n.8.

L'associazione avrà durata fino al 30 giugno 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea generale.

Art. 3 Associati

Possono associarsi all'U.S.A.P. gli allenatori di pallacanestro che svolgono attività in campionato professionistico e possono inoltre associarsi coloro che svolgono attività in campionato non professionistico. Sono allenatori professionisti coloro i quali sono titolari di un contratto di lavoro professionistico ai sensi della legge 91/1981 stipulato con società che disputa campionato considerato professionista dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.); sono allenatori non professionisti coloro i quali godano di compensi per esercizio diretto di attività sportiva non professionistica ex art. 67 primo comma lett. m) DPR 917/86 o che svolgano volontariamente la loro attività anche a titolo gratuito. Coloro che desiderano associarsi all'U.S.A.P. debbono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo che, valutata e riscontrata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti professionali e morali, potrà accoglierla o respingerla, con decisione non soggetta a gravame.

L'iscrizione implica l'accettazione incondizionata e preventiva alle norme statutarie ed ai regolamenti emanati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalla F.I.P. e dagli Organi dell'Associazione, nonché l'obbligo di corrispondere la quota associativa ordinaria e le contribuzioni straordinarie.

La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni, che dovranno pervenire in forma scritta presso la sede dell'associazione entro trenta giorni dall'inizio dell'anno sociale;

b) per morosità, che verrà accertata dal Consiglio Direttivo al verificarsi dei seguenti casi:

- entro la data prevista per il pagamento della quota annuale non eseguito per causa imputabile all'associato nel caso egli abbia sottoscritto un accordo economico con la società sportiva;

- quando il pagamento della quota annuale non venga effettuato dall'associato entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale nel caso egli sia sprovvisto di accordo economico;

c) per indegnità, che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Proviviri, per gravi motivi e previa facoltà di audizione dell'interessato;

d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio Proviviri, per accertare ragioni di incompatibilità o per aver contravvenuto agli obblighi statutari e previa facoltà di audizione dell'interessato;

e) per la perdita della qualifica di tesserato al Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) nei casi previsti dallo Statuto federale e dai Regolamenti federali.

Gli associati che per una delle ragioni sopra elencate cessino di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto sul fondo comune dell'Associazione stessa.

E' incompatibile con la qualifica di associato la qualifica di direttore sportivo, general manager, team manager, cariche direttive in società sportive di pallacanestro, procuratore o agente sportivo.

Art. 4 Anno sociale, entrate, patrimonio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dall'1 luglio al 30 giugno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Eventuali avanzi gestionali rilevati alla chiusura di ogni esercizio dovranno essere reinvestiti nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Associazione che non ha fini di lucro.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative annuali ordinarie determinate in misura differenziata per la categoria degli allenatori di pallacanestro che svolgono tale attività in campionato professionistico e la categoria degli allenatori che svolgono l'attività in campionato non professionistico;

b) contribuzioni straordinarie;

c) proventi derivanti da manifestazioni ed attività didattiche;

d) proventi derivanti da sponsorizzazioni pubblicitarie;

e) contribuzioni liberali, lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso o pervenuti per lasciti e donazioni.

Art. 5 Organi dell'Associazione Sono organi dell'U.S.A.P.:

- L'Assemblea generale
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti

-

il Collegio dei Probi-

viri

-

il Segretario generale

Art. 6 Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati iscritti all'U.S.A.P. da almeno novanta giorni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi.

L'Assemblea è convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria, dal Presidente dell'U.S.A.P., almeno quindici giorni prima della data fissata mediante lettera racc.ta a.r., a mezzo posta elettronica, a mezzo annunci su periodici, sul sito web dell'Associazione, o qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo di ricezione o di conoscenza da parte degli iscritti dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata, sempre a cura del Presidente dell'Associazione ed ove questi non provveda, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno tre quarti degli associati con obbligo per i richiedenti di precisare l'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Nella sola ipotesi di scioglimento dell'Associazione, per la delibera è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni assembleari, qualunque sia il numero dei presenti, sono assunte se riportano un numero di voti favorevoli di almeno i 2/3 degli associati presenti all'Assemblea, intervenuti anche per delega.

L'astensione non è considerata voto.

Per la partecipazione all'Assemblea sono ammesse deleghe in numero non superiore a cinque per ogni partecipante all'As-

semblea.

L'Assemblea nomina in apertura di seduta un Presidente e un Segretario per le sedute elettive, nomina la Commissione elettorale composta da due membri di cui uno appartenente alla categoria degli allenatori professionisti ed uno alla categoria degli allenatori non professionisti, se presente.

La commissione elettorale provvederà alla verifica dei poteri, al controllo delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali necessarie.

Art. 7 Attribuzioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dal presente statuto.

Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:

- esame della gestione sociale;
- approvazione del bilancio dell'esercizio;
- elezione degli Organi sociali;
- attribuzione di cariche onorarie.

Nella sessione straordinaria delibera in particolare su:

- Statuto sociale e modificazione dello stesso;
- Scioglimento dell'Associazione.

Per le sessioni di Assemblea straordinaria è necessario l'intervento di un Notaio.

Il Presidente dell'U.S.A.P. viene eletto dall'Assemblea generale fra coloro che presentano la candidatura sottoscritta da almeno dieci associati appartenenti alla categoria degli allenatori professionisti.

Qualunque sia il numero dei presenti all'Assemblea, risulterà eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti favorevoli di almeno i 2/3 degli associati intervenuti anche per delega.

Almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale avente all'ordine del giorno la nomina del Presidente dovranno pervenire all'Associazione a mezzo raccomandata a.r., fax, pec, le candidature al fine di essere valutate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, entro le quarantotto ore precedenti la data dell'Assemblea generale dovrà comunicare, sul sito dell'Associazione, la validità delle stesse.

Nel rispetto del quorum deliberativo dell'Assemblea generale fissato nel precedente Art. 6, risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Consiglieri, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, ciascuna categoria degli allenatori di pallacanestro può presentare una ed una sola lista per ogni organo sociale da eleggere.

La lista presentata dagli allenatori professionisti dovrà essere sottoscritta da almeno cinque associati appartenenti a detta categoria; la lista presentata dagli allenatori non professionisti dovrà essere sottoscritta da almeno venti as-

sociati appartenenti a detta categoria.

La lista presentata dagli allenatori professionisti dovrà comprendere un numero di candidati non minore di quattro e non maggiore di sei per l'elezione del Consiglio Direttivo, non maggiore di cinque candidature sia per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti che per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

La lista presentata dagli allenatori non professionisti dovrà comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore di quattro per l'elezione del Consiglio Direttivo, non maggiore di tre candidature sia per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti che per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Nessun candidato può essere compreso in liste diverse pena la nullità della sua elezione.

Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo tre fra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista presentata dagli allenatori professionisti e due fra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista presentata dagli allenatori non professionisti.

Il riparto degli eletti tra le lista per il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri è effettuato nel numero di tre, di cui due membri effettivi ed uno supplente, per la lista degli allenatori professionisti, e nel numero di due, di cui un membro effettivo ed uno supplente, per la lista degli allenatori non professionisti.

Nel rispetto del quorum deliberativo dell'Assemblea generale fissato nel precedente Art. 6, risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di cifre individuali di ogni candidato, date dalla somma dei voti di preferenza validi, prevale il candidato di maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il candidato più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualunque motivo di uno o più eletti, si procederà alla loro sostituzione sino ad un massimo di tre sostituzioni per il Consiglio Direttivo e di due per gli altri Collegi, nel seguente ordine di precedenza: il primo candidato non eletto e in caso di parità di cifre individuali, il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, in caso di parità di cifre individuali e di anzianità di iscrizione il candidato più anziano di età.

Il componente di uno degli Organi sociali che rimarrà assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive sarà dichiarato decaduto.

Art. 8 Presidente e Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata dal Presidente e da un

Consiglio Direttivo formato da cinque associati eletti ai sensi del precedente articolo 7.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina i due membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Fine Rapporto per gli Allenatori Professionisti di Pallacanestro, tra i quali il Presidente, di cui uno scelto fra gli associati che abbiano almeno otto anni di versamenti, anche non continuativi, nel Fondo stesso e l'altro scelto anche fra i non associati con comprovate qualifiche tecniche e professionali adeguate al ruolo e alla funzione.

Il Consiglio Direttivo, sotto la direzione del Presidente, è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne viene fatta richiesta da metà dei suoi componenti, o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri da effettuarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera racc.ta a.r., a mezzo posta elettronica, a mezzo annunci su periodici, sul sito web dell'Associazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure al Segretario generale e ad un altro consigliere.

Convoca l'Assemblea generale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina l'attività di tutti gli Organi dell'Associazione.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o vacanza il Vice Presidente assume la presidenza dell'Associazione sino a nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dall'evento. Il Presidente deve essere tesserato al C.N.A. ed iscritto all'Associazione negli ultimi cinque anni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; si attiva per il raggiungimento delle finalità sociali; si incarica di far rispettare lo statuto, emanando all'uopo eventuali regolamenti che pure è facultizzato a modificare.

Al Consiglio Direttivo spetta fissare, anno per anno, l'importo delle quote sociali anche in misura differenziata in rapporto alla qualifica professionale degli associati. Decide inappellabilmente sull'ammissione dei nuovi associati che ne fanno domanda. Designa i rappresentanti dell'U.S.A.P. presso le altre Associazioni o Enti che operano nell'ambito della pallacanestro perseguendo fini comuni.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati al C.N.A. ed iscritti all'associazione negli ultimi cinque anni.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di un membro per ciascuna delle categorie di allenatori non professionisti non rappresentata al proprio interno. I membri nominati potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con pareri consultivi, con esclusione del diritto di voto.

Art. 9 Segretario generale

Il Segretario generale, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente, amministra l'Associazione limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, comprendendosi tra questi le operazioni bancarie e di cassa nonché il rilascio di quietanze e ricevute. Partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e commissioni, senza diritto di voto, provvedendo alla redazione dei verbali delle riunioni stesse ed alla loro conservazione. Può essere scelto anche fra non associati, e la sua carica è incompatibile con altro incarico nell'ambito della F.I.P..

Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. Nella prima riunione successiva alla elezione, il Collegio designa nel proprio seno un Presidente ed elegge gli altri due membri effettivi ed i membri supplenti ai sensi del precedente art. 7. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della circoscrizione di Bologna.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime le proprie osservazioni sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo in occasione dell'Assemblea annuale fissata per l'approvazio-

ne del bilancio. Compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di almeno due dei suoi membri, verifiche sulla regolare tenuta della contabilità e della cassa. Delle riunioni deve essere redatto verbale che, in caso di rilevanti inadempienze, dovrà essere immediatamente trasmesso al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

Le adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati.

Art. 11 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione successiva alla elezione, il Collegio designa nel proprio seno un Presidente ed elegge gli altri due membri effettivi ed i membri supplenti ai sensi del precedente art. 7. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo degli Avvocati del Foro di Bologna.

Il Collegio dei Proviviri dirime le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione; giudica, con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale e con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all'art. 825 c.p.c.; giudica inappellabilmente sulle questioni disciplinari e su ogni altra questione che possa insorgere circa la interpretazione ed applicazione del presente statuto. Il Collegio dei Proviviri esprime, per il Consiglio Direttivo, i pareri previsti all'art. 3 lett. c) e d) del presente Statuto.

Le adunanze del Collegio dei Proviviri possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati.

Art. 12 Durata delle cariche sociali

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri ed il Segretario generale dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti.

In deroga al comma precedente, l'Assemblea per la nomina degli organi dell'Associazione potrà essere convocata anticipatamente o successivamente per adeguarla alla data dell'elezione dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Art. 13 Scioglimento dell'Associazione

L'U.S.A.P. si scioglierà nei casi previsti dalla legge o su delibera dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili, comunque in coerenza ai regolamenti della Federazione Italiana Pallacane-

stro (F.I.P.) ivi compresa la clausola compromissoria.

F.to: LUIGI STAME NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo (art. 22 d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68 ter, legge n. 89/1913).

Certifico io sottoscritto dr. LUIGI STAME Notaio in Bologna iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo.

F.to: Luigi Stame Notaio